



Associati: Cerignola, Stornarella, Canosa di Puglia, Manfredonia, Consorzio Igiene Ambientale  
Bacino Foggia 4 <http://cudeltavoliere.traspire.com> - pec: [cudeltavoliere@pec.it](mailto:cudeltavoliere@pec.it)  
Sede di riferimento: Comune di Cerignola – Piazza della Repubblica - 71042 - Cerignola  
(FG) Tel. 0885 410292 - 410287

### Committente

## Comune di Canosa di Puglia

### Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della gestione del servizio per l'affidamento della gestione coordinata ed unitaria del servizio di asilo nido comunale presso le strutture di via dei platani e via delle betulle rivolto ai bambini di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi

**CIG B49ED1E1D8**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **1. PREMESSE**

**1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE, DOTAZIONI TECNICHE E IDENTIFICAZIONE**

**2. DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVA PUBBLICAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

**2.1 DOCUMENTI DI GARA**

**2.2 CHIARIMENTI**

**2.3 COMUNICAZIONI**

**3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO**

**4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

**4.1 DURATA**

**4.2 OPZIONI E RINNOVI**

**5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

**6. REQUISITI GENERALI**

**7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

**7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

**7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

**7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

**7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

**7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

**7.6 BIS. INDICAZIONI PER L'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE**

**8. AVVALIMENTO**

**9. SUBAPPALTO**

**10. GARANZIA PROVVISORIA**

**11. SOPRALLUOGO**

**12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

**13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
  - 15.1      DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
  - 15.2      DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
  - 18.1      MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO
  - 18.2      MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
21. APERTURA DELLA BUSTA B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
25. CLAUSOLA SOCIALE
26. CODICE DI COMPORTAMENTO
27. ACCESSO AGLI ATTI
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## **1. PREMESSE**

Con decisione a contrarre n. 2345 del 25/11/2024 l’Ambito Territoriale Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola ha determinato di affidare la gestione coordinata ed unitaria del Servizio di Asilo Nido Comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle rivolto ai bambini di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi.

Ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. 36/2023, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile attraverso il portale all’indirizzo <http://cucdeltavoliere.traspare.com>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 70, 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) e di quanto meglio specificato nella Relazione tecnico/illustrativa.

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 36/2023 l’Ambito Territoriale Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005, garantisce altresì l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e opera secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del Codice e del Codice dell’amministrazione digitale, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni di cui al Codice dell’amministrazione digitale.

Si procederà all’appalto delle prestazioni sopracitate mediante procedura aperta, ai sensi dell’Art. 71 del D.Lgs. n.36/2023 tramite Centrale Unica di Committenza CUC del TAVOLIERE, rivolta ad operatori economici in possesso dei requisiti di ordine speciale idonei, come da documentazione di gara. La scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione delle prestazioni in oggetto sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di contratto da stipulare a corpo, con esclusione automatica dell’offerta anomala se applicabile.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: parità di trattamento tra gli operatori economici; trasparenza e tracciabilità delle operazioni; standardizzazione dei documenti; comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della

domanda di partecipazione; gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da: difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://cucdeltavoliere.traspare.com> nella sessione Bandi di Gara dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accettare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Il termine massimo della durata del presente procedimento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, e dell'allegato I.3 al D.Lgs. 36/2023, è di sette mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'Ambito Territoriale Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola [codice NUTS ITF48]

**CIG: B49ED1E1D8**

**CUI: S81000530725202400002**

**CPV: 85310000-5**

L'appalto NON è articolato in lotti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice il RUP dell'Ente Committente è la dott.ssa Nicoletta Maria Rita Ribatti, mail: n.ribatti@comune.canosa.bt.it

Il DEC nominato è l'Istruttore Direttivo Amministrativo dott.ssa Giada Pastore

Il Responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Nicoletta Maria Rita Ribatti.

Con Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 è stato reso operativo, presso la Banca dati nazione dei contratti pubblici, il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). Il FVOE, obbligatorio per la partecipazione alle gare d'appalto, ha sostituito il sistema AVCPASS. L'operatore economico che intenda partecipare alla presente procedura di gara dovrà, pertanto, registrarsi obbligatoriamente al servizio FVOE (seguendo le istruzioni reperibili al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-delloperatore-economico-fvoe>) indicando a sistema il CIG della procedura. La Stazione Appaltante verifica, attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, che opera presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 del Codice che l'operatore economico inserisce. In caso di malfunzionamenti, difficoltà o impossibilità di ricorso al FVOE, i documenti necessari ai fini della dimostrazione dei requisiti dovranno essere trasmessi, a seguito di specifica richiesta tramite posta elettronica certificata (PEC).

## **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE, DOTAZIONI TECNICHE E IDENTIFICAZIONE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento [“Manuale operativo gara telematica – Procedura aperta – OEPV”], che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVA PUBBLICAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- Relazione tecnico illustrativa
- Capitolato speciale
- Disciplinare della procedura
- Modello per domanda di partecipazione
- Modello per dichiarazioni ulteriori
- Modello avvalimento per impresa ausiliaria
- Manuale Operativo dell'OE – OEPV con marcatura temporale
- Modello offerta economica
- Protocollo di legalità

### **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma <https://cucdeltavoliere.traspare.com> e sul sito istituzionale [www.comune.canosa.bt.it](http://www.comune.canosa.bt.it). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### **2.3 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella apposita sezione della Piattaforma ove sono accessibili le comunicazioni e gli scambi di informazione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del

contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO**

La procedura è costituita da un unico lotto e ha per oggetto la gestione coordinata ed unitaria del Servizio di Asilo Nido Comunale presso le strutture di via dei Platani e via delle Betulle rivolto ai bambini di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi per 7 mesi , costituito in un unico lotto e in base ai corrispettivi di seguito indicati:

lotto	CIG	Importo complessivo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera	Costi manodopera della	Importo unitario a base di gara
Unico		€ 363.328,83	262.552,64	

**Importo totale a base di gara: € 363.328,83**

**Stima oneri per la sicurezza:** l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 1.000,00 (oltre iva) come da Relazione Tecnico-Illustrativa.

**Stima oneri della manodopera:** Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera quantificati in € 262.552,64 come meglio stimati nella Relazione Tecnico-Illustrativa.

Il calcolo dell'incidenza della manodopera è stato effettuato tenendo conto delle ore/giornate di lavoro richieste per l'esecuzione della prestazione da parte del gruppo di lavoro, sulla base del CCNL Cooperative Sociali.

**I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.**

### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

#### **4.1 DURATA**

Come indicato dalla Relazione Tecnico-Illustrativa, la durata dell'appalto in oggetto è pari a 7 mesi dall'avvio del servizio, coincidente con la data riportata nel Verbale di avvio delle prestazioni – ove ritenuto necessario dal RUP nei casi di urgenza e in ottemperanza alla disciplina speciale di riferimento – anche nelle more della stipula del contratto.

#### **4.2 OPZIONI E RINNOVI**

Non previsto.

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 e all'art. 65, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Ai soggetti costituiti in forma associata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice.

In particolare:

- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- fatto salvo quanto previsto dall'art. 68, comma 4 del Codice, in sede di offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle;
- i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12;
- tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario devono possedere i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
- la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione durante la procedura di gara. Tale divieto è valido anche successivamente all'aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'articolo 97 e dal comma 17 dell'art. 68 del Codice;
- ai sensi dell'art. 67, comma 4, i consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di offerta. Gli stessi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per

quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice;

- le reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 68 del Codice, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi di quanto previsto al comma 2, lett. d) dell'art. 95 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi

procedurali, ovvero alla revoca dell'affidamento.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o rete di imprese cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice che per esso concorrono.

## **6. REQUISITI GENERALI**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Sono esclusi automaticamente dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice. La Stazione Appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico. La Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti, previo contraddittorio con l'o.e, le cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la sussistenza dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, la sussistenza dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio, delle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La partecipazione alla procedura è subordinata alla sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", di uno specifico "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" da allegare alla documentazione necessaria ai sensi del presente atto a pena di esclusione. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice sarà verificato dalla Stazione Appaltante attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

Come da Relazione Tecnico-Illustrativa:

1. l'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. L'operatore economico di altro Stato Membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare, ai sensi del DPR 445/200, di essere iscritto in uno dei registri commerciali così come previsto dall'Allegato II.11 al Codice;
2. l'iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, in caso di cooperative e consorzi di cooperative; per le cooperative sociali è richiesta l'iscrizione all'albo regionale, oltre

- all'iscrizione di cui al precedente punto 1);
3. l'iscrizione al RUNTS per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), aventi nel proprio atto costitutivo e/o Statuto finalità di tutela e protezione degli animali. Il concorrente non stabilito in Italia deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Codice.

## **7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

Si rimanda a quanto previsto nella Relazione Tecnico - Illustrativa.

## **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

Si rimanda a quanto previsto nella Relazione Tecnico - Illustrativa.

## **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett., e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al precedente punto 7.1 deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziando GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicata come esecutrice e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

## **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c), e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al precedente punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al precedente punto 7.2 requisiti di capacità economica e finanziaria I requisiti di cui al precedente punto

7.3, devono essere posseduti:

- i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

## **7.5 BIS. INDICAZIONI PER L'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, ai sensi dell'art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali, per tutta la durata dell'appalto, messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.

Qualora il concorrente intenda ricorrere al suddetto istituto, lo stesso dovrà allegare alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e, nel caso di cui al comma 2 dell'art. 104 del Codice, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla Stazione Appaltante:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 a 98 del Codice;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
- di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria deve trasmettere la propria attestazione di qualificazione nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori. In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante

esclude l'operatore economico. Ai sensi del comma 6 dell'art. 104 del Codice, la Stazione Appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. In caso di mancanza di requisiti o di motivi di esclusione, la Stazione Appaltante consente all'operatore economico di sostituirla

**Si precisa che, ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e l'operatore economico che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione.**

**Dovranno essere prodotti i seguenti documenti:**

1. **dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria** (tale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento non è suscettibile di integrazione o regolarizzazione tramite soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice; E PER TALE DICHIARAZIONE NON È PREVISTO UN APPOSITO MODELLO PUBBLICATO DALLA S.A.);
2. DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A (A: Informazioni sull'operatore economico) e B (B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico), alla parte III (Motivi di esclusione - Articoli 94 e 95 del Codice), alla parte IV (Criteri di selezione), in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (Dichiarazioni finali);
3. dichiarazione sostitutiva (**COMPILARE MODELLO PER AVVALIMENTO PER IMPRESA AUSILIARIA PREDISPOSTO DALLA S.A.**) con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
  1. attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
  2. si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 104, comma 4, lett. c) comma del Codice);
  3. attesta che non partecipa oppure partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 104, comma 7 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. **Ai sensi dell'art. 104 comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.**

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con un'impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione

ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

#### Rapporto con il subappalto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'impresa ausiliaria non può eseguire, in subappalto, quote di prestazioni eccedenti quelle correlate ai requisiti posseduti e, comunque, resi disponibili attraverso l'avvalimento.

Il subappalto è sottoposto alle condizioni del Codice previste in fase di esecuzione del contratto. È escluso il ricorso all'avvalimento nell'ambito del subappalto.

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (cfr. Consiglio di Stato, n. 864 del 23/02/2015).

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria. Il concorrente, entro il predetto termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria a mettere a disposizione della Stazione Appaltante per tutta la durata dell'appalto le risorse ed i mezzi di cui è carente il concorrente o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi (dichiarazione o contratto) siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (ad. es. mediante sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale ovvero tramite PEC).

**La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.**

## **9. SUBAPPALTO**

Si rimanda a quanto previsto nella Relazione Tecnico - Illustrativa.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell'appalto.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale (IBAN IT72A0542404297000000000216 - Banca Popolare di Bari);

- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.
- Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>  
[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimi/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimi/Intermediari_non_abilitati.pdf)  
[http://www.ivass.it/ivass/impresa\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresa_jsp/HomePage.jsp)

*N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato “Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari” al seguente link: [https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/\\_news?id=59f5bfef0a7780426d0ea4bcb3f2f6d6](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=59f5bfef0a7780426d0ea4bcb3f2f6d6) al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimi.*

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per

impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 106, comma 8, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), e d) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Gli Operatori economici partecipanti alla procedura di gara di che trattasi, prima della data di

presentazione dell'offerta, devono effettuare un sopralluogo presso le sedi del servizio situate a Canosa di Puglia in Via dei Platani ed in Via delle Betulle nel giorno e nell'ora indicata dalla Stazione appaltante, previa richiesta scritta dell'Operatore economico da inviare al seguente indirizzo pec: pdz@pec.comune.canosa.bt.it.

Il sopralluogo può essere effettuato entro 5 giorni lavorativi precedenti il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta nei seguenti giorni/orari (con l'esclusione di sabato, domenica e festivi).

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta è di 5 gg prima della scadenza per la presentazione dell'offerta.

Le richieste che dovessero pervenire successivamente il termine di scadenza non verranno prese in considerazione.

Il sopralluogo è obbligatorio (pena esclusione dalla gara).

Il sopralluogo può essere effettuato dai seguenti soggetti:

- a) il titolare/rappresentante legale, procuratore e direttore tecnico dell'operatore economico, muniti del proprio documento di identità in corso di validità;
- b) altro soggetto, munito di apposita e specifica delega dell'operatore economico e documento di identità del soggetto delegato e delegante in corso di validità (il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico dà più concorrenti).

Per poter effettuare il sopralluogo il concorrente (singolo e pluri-soggettivo) deve, entro 5 giorni lavorativi precedenti il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, inviare la relativa richiesta all' Ufficio di Piano al seguente indirizzo pec: pdz@pec.comune.canosa.bt.it. e riportare i seguenti dati:

- riferimento alla procedura di affidamento de qua e al relativo CIG;
- i dati completi dell'operatore economico (denominazione, ragione sociale, sede legale, C.F., P. IVA. e recapito cellulare del soggetto incaricato ad effettuare il sopralluogo);
- le generalità del soggetto incaricato ad effettuare il sopralluogo e la relativa qualifica tra quelli indicati alle precedenti lettere "a)" e "b)"
- l'indicazione di preferenza di esecuzione del sopralluogo espressa in giorni e fascia oraria (indicare almeno 2 preferenze);
- la data.

Alla suddetta richiesta devono essere allegati:

- il documento di identità del soggetto che effettua il sopralluogo, in corso di validità;
- solo in caso di delega, il documento di delega medesima, con il documento di identità del soggetto delegante, in corso di validità.

Al termine del sopralluogo, sarà rilasciata al concorrente la relativa attestazione, adoperando l'apposito modello allegato alla documentazione di gara "Attestazione di avvenuto sopralluogo", da inserirsi in sede di offerta all'interno della Documentazione Amministrativa, con firma digitale del concorrente.

La mancata esecuzione del sopralluogo da parte del concorrente, comporta l'esclusione dalla gara del medesimo; è invece sanabile mediante soccorso istruttorio, la sola mancata produzione dell'attestazione del sopralluogo, a condizione che la stessa sia preesistente e comprovabile con apposito documento di data certa, anteriore al termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad euro 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2023”.

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> L’importo del contributo è calcolato sul valore stimato d’appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.*

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accetta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma secondo le indicazioni del Manuale Operativo dell’OE – OEPV con marcatura temporale allegato. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L’offerta deve pervenire entro la data stabilita in sede di pubblicazione su Piattaforma Traspare a pena di irricevibilità.

Sono da considerarsi validi tutti i termini indicati su Piattaforma Traspare e saranno comunicati tramite la stessa.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta deve attenersi alle prescrizioni contenute nel Manuale operativo dell’Operatore Economico con marcatura temporale presente agli atti di gara.

La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati pdf e p7m.

#### Regole per la presentazione dell’offerta

L’“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

- integrare ogni elemento mancante la documentazione trasmessa nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il DGUE, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- integrare la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, soltanto con documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del DGUE e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla

procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Si precisa che la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Tuttavia, i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma <https://cucdeltavoliere.traspare.com/> la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura;
- 2) DGUE;
- 3) dichiarazioni integrative;
- 4) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6.

### **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in

assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

- Nella domanda di partecipazione, o in alternativa, nella dichiarazione integrativa, il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, comma 1, lett.a), b), c), comma 3, comma 4, comma 5 lett. d), e) e comma 6, art. 96, comma 8, art. 98, comma 3 lett. b), c), d), commi 8 e 9 del Codice.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente. Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

*NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere*

*dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.*

Il concorrente altresì dichiara:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante Comune di Canosa di Puglia reperibile al seguente link <https://www.comune.canosa.bt.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali> [Approvato con deliberazione di G.C. n. 310 in data 31.12.2013] e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto successivo “Trattamento dei dati personali”.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a). se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b). se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c). se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso

di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente produce DGUE, compilato conformemente a quanto disposto dal MIT con Comunicato del 30.06.2023 n. 6212.

Il concorrente compila il DGUE scaricabile dal sito internet: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>, e lo presenta mediante una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto digitalmente dal soggetto dichiarante (file in formato p7m registrato su supporto informatico con firma digitale);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico, il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 101 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 101, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, comma 1, lett.a), b), c), comma 3, comma 4, comma 5 lett. d), e) e comma 6, art. 96, comma 8, art. 98, comma 3 lett. b), c), d), commi 8 e 9 del Codice – cfr. punto 15.3.1 del presente Disciplinare, redatta preferibilmente attraverso il modello messo a disposizione dalla stazione appaltante.

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» e compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare -requisito non richiesto;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

## **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice (Capo II – I requisiti di ordine generale - Articoli 94 e 95 del Codice” del DGUE), va resa individualmente anche dai soggetti, non firmatari della domanda di partecipazione alla gara di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 3 e del comma 4 dell'art. 94 del Codice. (compilare DGUE per la parte che interessa):

in caso di impresa individuale = titolare o direttore tecnico;

in caso di società in nome collettivo = soci amministratori o direttore tecnico;

in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o direttore tecnico;

in ogni caso = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitutori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero dell'amministratore di fatto;

in caso di socio persona giuridica = amministratori.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 30/06/2023).

Ai sensi dell'art. 96, comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 96, comma 13 del Codice, le cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Il modello DGUE dovrà essere sottoscritto nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 il modello DGUE con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritto sia dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo

comune (che assume il ruolo di mandataria), sia dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al contratto di rete;

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 il modello DGUE deve essere sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il modello DGUE deve essere sottoscritto sia dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria (se il raggruppamento è già costituito), sia dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al contratto di rete ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5, lett. b) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 e 4 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

In materia di DGUE, la SUAM si atterrà alle indicazioni di cui al Comunicato n. 6212 del 30 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti *“Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”*.

## **Ulteriori precisazioni**

Una volta compilato il DGUE editato in ogni sua parte, questo dovrà:

- essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l'operatore economico e, in caso di procuratore, andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- essere acquisito sulla piattaforma telematica.

Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del DGUE, sezione Avvertenze generali, quinto capoverso, e devono essere caricate a sistema in maniera analoga.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui agli artt. 94, 95 e 98 , del Decreto legislativo n. 36/2023, o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3 e 4, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 94.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella Domanda di partecipazione producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.

Il Comune di Canosa di Puglia si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 e 4.

## **15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, sulla base del modello denominato “MODELLO PER DICHIARAZIONI INTEGRATIVE” con le quali, tra l’altro:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui di agli artt. 94, comma 1, lett.a), b), c), comma 3, comma 4, comma 5 lett. d), e) e comma 6, art. 96, commi 8 e 9, art. 98, comma 1, 2 e 3 del Codice;
2. dichiara con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. 36/2023:
  - che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni rispetto alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
  - che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023, non diversamente risolvibile;
  - che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - che l'operatore economico non ha commesso illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
3. dichiara i dati identificativi dei soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni ai sensi degli artt. 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica), 97 (Cause di esclusione dei partecipanti ai raggruppamenti) e 98 (Illecito professionale grave) del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara di non essere stati destinatari di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del DPR 455/2000 (Il predetto comma è stato aggiunto dall'art. 264, comma 2, lett. a) della Legge n.77 del 2020 "liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19", il quale prevede che nel caso di dichiarazioni mendaci, riscontrate a seguito di controlli a campione, le amministrazioni dispongono nei confronti dell'operatore economico la revoca del beneficio erogato e il divieto di accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dalla data in cui l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza);
5. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
6. **accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e dichiara di rendersi disponibile a dare immediato avvio all'esecuzione delle prestazioni, nei casi di urgenza e comunque ove ritenuto necessario in relazione alla particolare tipologia dell'oggetto delle prestazioni stesse, anche nelle more della stipula del contratto;**
  7. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012), obbligandosi ad assumere gli impegni previsti dal medesimo patto; 10. accetta, ai sensi dell'art. 113, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, di cui al capitolato tecnico e, di cui al punto 5 della Relazione tecnico-illustrativa;
  8. dichiara di aver preso visione dei luoghi (oltre ad allegare la relativa attestazione rilasciata dalla stazione appaltante – ove prevista);
  9. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
  10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini sono stati riportati nella piattaforma telematica in fase di registrazione alla piattaforma medesima per la presentazione dell'offerta, e sono pertanto aggiornati, validi ed efficaci ai fini di tutte le comunicazioni che la Stazione appaltante effettuerà;
  11. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il Comune di Canosa di Puglia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure NON autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il Comune di Canosa di Puglia a rilasciare copia della documentazione di gara e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata “Segreti tecnici e commerciali” che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice;

*N.B.: Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata digitalmente della offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.*

12. Il Comune di Canosa di Puglia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso c.d. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006;
13. attesta di essere informato di quanto segue:
- L'art. 4 del D.L. n. 124/2019 ha introdotto il nuovo art. 17 bis nel corpo del D.Lgs. n. 241/1997, che prevede nuovi obblighi a carico dei committenti di appalti c.d. "labour intensive". In particolare, la disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i committenti *"che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute (...), trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute (...) è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione"*. La disposizione prevede inoltre, in caso di violazione dei predetti obblighi, una sospensione da parte del committente del pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a correnza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio *"ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa"*. Come evidenziato nella circolare della Agenzia delle entrate n. 1E del 12 febbraio 2020, la relazione illustrativa alla disposizione individua la finalità degli obblighi introdotti nella necessità di contrastare il "fenomeno consistente nell'omesso o insufficiente versamento, anche mediante l'indebita compensazione, delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati" attraverso la creazione di sistemi di controllo posti a carico del committente di appalti c.d. "labour intensive". L'Agenzia delle entrate, nella citata circolare n. 1/E del 2020, ha precisato che *"tale somma non è dovuta quando – nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 – l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo"*;

14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento CE (27 Aprile 2016 n. 2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo nonché del Regolamento CE.

**15. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14:**

- il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- 16. applica le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e antinfortunistica di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- 17. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- 18. ha tenuto altresì conto, nella determinazione della propria offerta, degli obblighi derivanti dal CCNL di categoria, degli accordi integrativi locali, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio;
- 19. si impegna a non divulgare notizie e fatti relativi alla Stazione appaltante dei quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 20. è in posizione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002 n. 266;
- 21. non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, come modificata dalla legge n. 266/2002, oppure, nel caso si sia avvalso dei suddetti piani individuali di emersione, che il periodo di emersione si è concluso;
- 22. non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 9, c. 2, lett. c), D. Lgs. n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti);
- 23. non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione per il triennio successivo alla conclusione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri (Clausola di "pantoufage");
- 24. di essere a piena conoscenza degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010 n. 136;
- 25. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 23 del suddetto Regolamento;
- 26. (eventuale) con riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo

del modello di DGUE”, pubblicato sul sito dell’Autorità in data 14/11/2016 - come da intendersi modificato ai sensi dell’art. 96, commi da 2 a 6, Codice - ha adottato le seguenti misure di self-cleaning: \_\_\_\_\_;

27. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art.67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 Marzo 1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
28. dichiara di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di \_\_\_\_\_; ovvero di aver presentato in data \_\_\_\_\_ domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di \_\_\_\_\_;
29. ovvero di non essere tenuto ad iscriversi all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);
30. dichiara di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica che dovesse intervenire negli assetti societari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 06.09.2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia).

Il concorrente inoltre allega:

- Documento attestante la **garanzia provvisoria** di cui all’art. 106 del Codice;
- **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 106, comma 8 del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all’art. 106, comma 8 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
- **patto di integrità sottoscritto per accettazione e conferma:** Il concorrente deve inviare il Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, secondo il modello reso disponibile dal Comune di Canosa di Puglia. Qualora il concorrente sia un soggetto plurimo temporaneo costituito o costituendo, o un soggetto di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d), il documento va caricato/firmato congiuntamente dai soggetti componenti il soggetto plurimo o assimilato;
- **documentazione attestante il pagamento dell’imposta di bollo:** Il pagamento della sudetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all’interno della dichiarazione contenuta nell’istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del

contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

*N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.*

**Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti raggruppati:**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

**Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 15.2 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.**

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico, carica la “Busta B – Offerta tecnica” sulla piattaforma telematica secondo le modalità precise nel documento denominato “*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*” disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato. Relativamente alla Busta tecnica,

l'operatore economico dovrà svolgere le operazioni di inserimento della documentazione tecnica sotto precisata.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite negli elaborati posti a base di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui al combinato disposto dell'art. 79 e l'Allegato II.5 del Codice.

L'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente.

*Il concorrente, ai fini dell'eventuale accesso agli atti, allega anche una copia firmata digitalmente della offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.*

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta secondo le modalità di cui al punto 15.

Si ribadisce che l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della Domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato, fino al giorno fissato per la loro apertura.

Non è previsto un Modello di Offerta Tecnica messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, purché lo stesso rispetti le caratteristiche di seguito specificate.

Il Progetto dovrà essere elaborato in modo completo e dettagliato e dovrà essere strutturato in capitoli esattamente rispondenti a ciascuno dei criteri oggetto di valutazione di cui alla Relazione Tecnico-Illustrativa; elaborato in pagine, numerate progressivamente, di formato A4, contenuto entro le 20 facciate, redatto con carattere Times New Roman di dimensione 11 (undici), interlinea singola, margini 1,5 – 1,5 – 1,5 – 1,5.

Si precisa che non sarà presa in considerazione qualsiasi altra pagina aggiuntiva alle prime 20 facciate. Qualora siano presenti copertina e indice o allegati richiesti, questi non concorreranno a determinare il numero massimo di facciate imposto.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico, carica la “Busta C – Offerta economica” contenente, a pena di esclusione, l'offerta economica espressa mediante ribasso percentuale sulla tariffa massima giornaliera unitaria posta a base di gara, predisposta preferibilmente secondo il modello denominato “MODELLO OFFERTA ECONOMICA” allegato al presente Disciplinare.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; nel caso in cui siano indicati più di due cifre decimali, si procederà all'arrotondamento per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto. Sono automaticamente escluse, le offerte inferiori alla tariffa minima unitaria.

In caso di discordanza tra ribasso e/o premio espresso in cifre e quello espresso in lettere si prenderà a riferimento quello espresso in lettere.

L'offerta deve inoltre specificare a pena di esclusione, come riportato anche nel MODELLO predetto:

- i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9, del Decreto legislativo D.Lgs. n. 36/2023;

- l'impegno a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta per 270 giorni, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il concorrente dovrà, quindi, inviare e fare pervenire alla Stazione Appaltante l'Offerta economica, nei termini e con le modalità descritte dal presente atto e a pena di esclusione, secondo le disposizioni di seguito indicate.

L'Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precise nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato.

La compilazione dell'offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti la quale prevede, in sintesi:

- la predisposizione del file dell'offerta, a cura dell'operatore economico, sulla base di un facsimile predisposto dalla Stazione Appaltante disponibile nella piattaforma telematica;
- la trasformazione del file contenente l'offerta economica in formato PDF;
- la firma digitale dell'offerta economica come di seguito meglio specificato;
- il successivo upload dell'offerta economica firmata digitalmente e degli ulteriori documenti allegati di seguito meglio precisati;
- il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

Si precisa che il mancato utilizzo dei MODELLI predisposti dalla S.A. per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei predetti Moduli. Pertanto, al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per inesattezze e/o omissioni si raccomanda di usare i modelli di istanza ed offerta allegati alla presente agli atti di gara.

L'offerta economica deve essere sottoscritta secondo le modalità di cui al punto 15.

Si ribadisce che l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della Domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato, fino al giorno fissato per la loro apertura.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice.

Si richiama integralmente quanto riportato dalla Relazione Tecnico-Illustrativa.

PUNTEGGIO MASSIMO	
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
Totale	100

## **18.1 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO**

Si richiama integralmente quanto riportato dalla Relazione Tecnico-Illustrativa.

## **18.2 MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO**

Si richiama integralmente quanto riportato dalla Relazione Tecnico-Illustrativa.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, la S.A. si avvale della facoltà di applicare alla presente procedura l'inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, alla verifica dell'anomalia dell'offerta e alla verifica della documentazione amministrativa.

Le date relative alle sedute di gara saranno pubblicate mediante piattaforma Traspare, pertanto la pubblicazione delle medesime ha valore di notifica per tutti i concorrenti.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa;

Potranno partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti/procuratori delle imprese partecipanti o persone munite di delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

## **20.COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del Codice, la commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti. Propedeuticamente all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica, la commissione giudicatrice può auto vincolare la discrezionalità attribuitale dai criteri di valutazione stabiliti dal Bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi ma, a ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all'attribuzione dei punteggi per le offerte, può specificare le modalità applicative di tale operazione, sempre che ciò non integri una modifica sostanziale dei criteri di valutazione e dei fattori di ponderazione fissati nel bando. È vietato alla commissione giudicatrice enucleare sub criteri non previsti dal Bando e avulsi da quelli stabiliti nella lex specialis che comportino l'alterazione del peso di quelli contemplati dal disciplinare. È invece consentito alla commissione effettuare una declinazione dei criteri e dei sub criteri e della loro valorizzazione. La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei componenti, nonché i resoconti

della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Codice.

## **21. APERTURA DELLA BUSTA B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La commissione giudicatrice, nella I seduta pubblica, assistita dal Seggio di gara, procederà:

1. all'illustrazione delle modalità operative per la valutazione delle offerte sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dagli atti di gara;
2. all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica;
3. alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella relazione tecnica e nel presente Disciplinare.

La commissione non procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato dalla Relazione Tecnico Illustrativa.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà, all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nella Relazione Tecnica Illustrativa.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Per l'attribuzione di tutti i punteggi verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, procedendo all'arrotondamento per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica, si procederà mediante richiesta di miglioramento del prezzo di aggiudicazione, all'esito del quale, qualora, permanga la situazione di parità, si procederà al sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, che procederà sempre ai sensi dell'art. 90 comma 1, lett. d) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara nonché irregolari, ai sensi dell'art. 33, comma 8, del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 33, commi 8 e 9 del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, del D.Lgs.36/2023, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Come previsto dalla Relazione Tecnico Illustrativa, sono considerate anormalmente basse l'offerta il cui punteggio complessivo della migliore offerta (all'esito dell'attribuzione del punteggio tecnico e del punteggio economico) presenta uno scostamento superiore al 20% rispetto al punteggio complessivo dell'offerta immediatamente successiva in graduatoria oppure supera sia i 4/5 della tecnica che i 4/5 dell'economica.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procede alla verifica.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Le spiegazioni, ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del Codice, possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Si precisa che, ai sensi del comma 4 dell'art. 110 del Codice non sono ammesse giustificazioni:

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, anche con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del Codice e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Terminata la fase di attribuzione dei punteggi e redatta, durante la medesima seduta pubblica ovvero in successiva seduta pubblica, la graduatoria provvisoria da parte della commissione giudicatrice, il Presidente del Seggio di gara, nella persona del Dirigente o di altro funzionario da esso delegato proseguirà all'apertura della busta A "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" prodotta dal concorrente risultato I in graduatoria.

Il Seggio prosegue quindi:

- all'apertura della busta digitale A contenente la documentazione amministrativa e alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Successivamente il Seggio di gara, procederà, in seduta riservata, a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 90 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento si chiudono le operazioni di gara e si trasmettono alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art 99 del Codice, procede a verificare:

- l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice;
- l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice;

Le suddette verifiche dovranno avvenire attraverso:

- la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico ex art. 24 del Codice;
- la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico;
- tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del D. Lgs. n. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà all'esclusione, alla segnalazione ad ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti ed è immediatamente efficace.

Ai sensi dell'art. 106, comma 10 del Codice, la Stazione Appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria, ancorché la stessa perda comunque efficacia alla scadenza del termine di 30 giorni dall'aggiudicazione.

**La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia** (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020.

Il contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 90 del Codice.

**La stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 2 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della Stazione Appaltante.

Il contratto è stipulato secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 1 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. del Codice. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 118 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del Codice.

L'impresa è tenuta ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto.

L'impresa è altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell'attività del servizio, dovessero arrecare a beni o persone (ad es. dipendenti).

L'Impresa è altresì responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero incorrere ai propri dipendenti nello svolgimento dell'attività del servizio, o per cause ad essa inerenti.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 124, comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione del Bando** e dell'Avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 225, comma 1 del, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Committente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le eventuali spese di pubblicità saranno interamente a carico dell'aggiudicatario e saranno rimborsate alla S.A. alla data di stipula del contratto.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### **OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'Appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

### **25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE**

(Art. 57 co. 1 del D.Lgs. 36/2023)

Come previsto dall'art. 57 del D.Lgs 36/2023 l'offerta presentata dall'Appaltatore dovrà evidenziare come requisito necessario, misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Il committente si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che l'appaltatore osservi le prescrizioni suddette.

In base all'art. 102 co. 1 del D.Lgs. 36/2023, l'appaltatore si obbliga a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto della concessione, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli

il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 31/12/2013 e s.m.i.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante [<https://www.comune.canosa.bt.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali>].

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

Ai fini del presente appalto sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Esclusivamente in relazione al presente appalto la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere dimostrata dall'operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal proprio legale, a cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l'atto di procura alle liti.

Non saranno comunque prese in considerazioni richieste di accesso agli atti in relazione a informazioni di cui innanzi, effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere.

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

Ai fini del presente appalto sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Esclusivamente in relazione al presente appalto la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere dimostrata dall'operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal proprio legale, a cui dovrà essere allegato, debitamente compilato, l'atto di procura alle liti.

Non saranno comunque prese in considerazioni richieste di accesso agli atti in relazione a informazioni di cui innanzi, effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, di Bari, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare.

La definizione di tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trani ed è esclusa la competenza arbitrale.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare raccolti dalla CUC del Tavoliere e dal Comune di Canosa di Puglia è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

IL RUP  
F.to Dott.ssa Nicoletta Maria Rita Ribatti